

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA****SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO****SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE
PAESAGGISTICA**

Trasmissione a mezzo
posta elettronica certificata ai sensi
dell'art.48 del D. Lgs n. 82/2005

nota prot. n. 3685 del 21/04/2022

Provincia di Lecce

ambiente@cert.provincia.le.it

e p.c. **Comune di Galatina**

protocollo@cert.comune.galatina.le.it

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Brindisi e Lecce**

mbac-sabap-br-le@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: **BYOPRO DEV2 S.r.l.** - Impianto "BYOPRO DEV2" - PAUR - ai sensi dell'art 27 bis del D.Lgs.152/2006 relativo a progetto di "Impianto fotovoltaico Byopro Dev2 e opere connesse - Potenza impianto 31,9116 MWp - Comune di Galatina (LE)".
Indizione e convocazione di Conferenza di Servizi decisoria.

Con riferimento alla nota prot. n. 14019 del 06.04.2022, con cui il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Lecce ha convocato per il 21/04/2022 (precedentemente prevista per 07.04.2022) la Conferenza di Servizi decisoria, si rappresenta quanto segue.

(DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)

Con nota prot. n. 024160 del 07.06.2021, il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Lecce ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27-bis del D. Lgs 152/2006.

Con nota prot. n. AOO_145_6009 del 05.07.2021, questa sezione ha richiesto ai fini istruttori, integrazioni documentali agli atti presentati.

Con la suddetta nota prot. n. 052956 del 23.12.2021 il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Lecce ha convocato la conferenza decisoria in data 22.02.2022.

Con nota prot. n. AOO_145_1642 del 21.02.2022, sono stati rappresentati i contrasti della proposta progettuale con la pianificazione paesaggistica, ed in particolare, con la normativa d'uso di cui alla

www.regione.puglia.it

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Via Gentile, 52 - 70126 Bari - tel 080 5403339 - 4331
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

**SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE
PAESAGGISTICA**

sezione C2 della "Campagna a mosaico" (già in sede di VIA cfr nota n. AOO_145_7695 del 19.10.2020) esprimendo parere non favorevole.

Con nota n. 15753 del 19.04.2022 il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Lecce ha integrato la documentazione resa disponibile sul portale istituzionale della Provincia di Lecce all'indirizzo del seguente link: http://www.provincia.le.it/PAUR_BYOPRO.

19.04.2022 Aggiornamento atti

VIA.REL17_-_Rel_archeologica_integrazione.pdf - 120b8ce56abe52ffca1b2daad2d27107

FTV Galatina - Nota di osservazioni in vista della CdS del 07_04_2022.pdf - 73620cfda76906a79f4a09caa769cd25

(CRONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI)

Il proponente, società BYOPRO DEV2 S.r.l, con la suddetta nota *FTV Galatina - Nota di osservazioni in vista della CdS del 07_04_2022.pdf* ha osservato la sopraccitata nota n. AOO_145_1642 del 21.02.2022.

Con riferimento alle osservazioni del proponente formulate in merito al parere negativo espresso in sede di PAUR, si relaziona come di seguito.

- *"Il riferimento alla supposta interferenza del tracciato del cavidotto con la Strada a valenza paesaggistica "SP 18 LE" è invece errato".*

La verifica dell'interferenza è disciplinata dagli articoli: n. 86 – indirizzi – n. 87 – direttive – n. 88 - misure di salvaguardia e di utilizzazione - delle NTA del PPTR e nella fattispecie non è stato rilevato alcun contrasto con la normativa vigente, di conseguenza non è stata imputata alcuna inammissibilità del tracciato del cavidotto nell'attraversamento della "Strada a valenza paesaggistica SP18 LE".

- *"La nota dà atto, a p. 7, della coerenza del progetto con le previsioni del reg. Regionale n. 24/2010".*

Per completezza di istruttoria è stata rilevata l'intersezione del cavidotto e la vicinanza del lotto B con l'area non idonea individuata nel RR n. 24/2010 come "Area a pericolosità idraulica". Si precisa che il RR n. 24/2010 "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" è un regolamento attuativo del DM 1.09.2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico e non essendo di competenza di questa Sezione, non è stata espressa alcuna valutazione in merito.

- *"La nota (cfr. pp. 7/9) si basa essenzialmente su una asserita non conformità del progetto con le linee guida allegate al PPTR, in particolare con riferimento alla tematica del cd. "consumo di suolo".*

[...]

- *"Va anzitutto detto che le linee guida non hanno valore cogente, ma solo di indirizzo per gli enti di pianificazione.*

Ciò emerge chiaramente dall'art. 6, comma 6, delle NTA del PPTR che, per l'appunto, le qualifica come mere "raccomandazioni".

Il Piano paesaggistico affronta le problematiche relative agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare, oltre che nelle singole disposizioni di tutela e nelle schede d'ambito

www.regione.puglia.it

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Via Gentile, 52 - 70126 Bari - tel 080 5403339 - 4331
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it



paesaggistico, anche nelle Linee guida sulla progettazione e localizzazione di detti impianti (Elaborato 4.4.1 del PPTR parte I “Linee guida”);

Quanto disposto dall'art. 6 comma 6 delle N.T.A. PPTR non è foriero di dubbi sul recepimento di tali indirizzi e criteri metodologici quale parametro di riferimento per valutare la coerenza dell'intervento con le disposizioni stesse del PPTR. I suddetti indirizzi e criteri, inoltre, hanno una valenza generale per il settore disciplinato (ben più ampia di quella delle prescrizioni per i beni paesaggistici e delle misure di salvaguardia ed utilizzazione per gli ulteriori contesti paesaggistici contenute nel Titolo VI delle N.T.A., la cui applicabilità è per definizione limitata al bene paesaggistico o ulteriore contesto cui sono riferite), tanto più se l'intervento oggetto di valutazione rientra nella fattispecie degli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 comma 1 lett. B2 tra i quali rientra a pieno titolo l'intervento in esame.

All'uopo è opportuno sottolineare che gli indirizzi e i criteri metodologici delle Linee Guida non stabiliscono a priori l'incompatibilità degli impianti fotovoltaici; anche ad una lettura superficiale, infatti, appare evidente come l'orientamento sia quello di evitare impianti fotovoltaici in area agricola, al fine di limitare il consumo di suolo.

Il PPTR indirizza la promozione e l'utilizzazione diffusa e modulare dell'energia solare disincentivando l'installazione a terra del fotovoltaico ed incentivando la distribuzione diffusa:

- *nelle aree produttive pianificate e nelle loro aree di pertinenza (in applicazione degli indirizzi e direttive delle linee guida APPEA);*
- *sulle coperture e sulle facciate degli edifici abitativi, commerciali, di servizio, di deposito, ecc.;*
- *su pensiline e strutture di copertura di parcheggi, zone di sosta o aree pedonali;*
- *nelle installazioni per la cartellonistica pubblicitaria e la pubblica illuminazione;*
- *lungo le strade extraurbane principali (tipo B Codice della Strada) (fatte salve le greenways e quelle di interesse panoramico censite negli elaborati 3.2.12 , 4.2.3, 4.3.5) ed in corrispondenza degli svicoli, quali barriere antirumore o altre forme di mitigazione con l'asse stradale;*
- *nelle aree estrattive dismesse (ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione), su superfici orizzontale o su pareti verticali.*

La scelta del PPTR di disincentivare il fotovoltaico a terra nelle zone rurali è finalizzata a scongiurare il rischio che le trasformazioni territoriali così operate possano di fatto innescare un irreversibile processo di alterazione dei contesti rurali in grado di compromettere definitivamente gli obiettivi di tutela e valorizzazione individuati dal Piano. È di tutta evidenza, infatti, che la trasformazione di un contesto rurale ad opera di impianti fotovoltaici, seppur definibile in linea di principio come “temporanea” e per quanto realizzata con tutte le cautele del caso (mitigazioni, compensazioni, contestuale realizzazione di impianti agronomici integrati), mette in atto inevitabilmente un pericoloso processo di “emulazione” che si autoalimenta (le future trasformazioni trovano giustificazione in quelle già avvenute), esponendo quel contesto ad una lenta, inesorabile e definitiva modificazione: un processo riconosciuto come tendenza evolutiva del territorio che, se non adeguatamente governato, rischia di divenire inarrestabile.

Pertanto il consumo di suolo è riferito non solo a fini agricoli ma anche come sottrazione di suolo ai fini paesaggistici. L'impianto sottrae suolo non solo in intermini meramente quantitativi delle potenzialità produttive agricole del terreno, ma di suolo naturale che di per sé, in quanto tale, è un elemento che costruisce il mosaico agrario e quindi il paesaggio.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

**SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE
PAESAGGISTICA**

- *"Come già rilevato al paragrafo 1) in merito alla nota della Soprintendenza, il fatto che nella sezione B.2.3.4. relativa alla figura territoriale "Campagna a mosaico del Salento centrale" vi sia menzione dei soli impianti eolici è la migliore prova che non vi siano criticità in riferimento al fotovoltaico".*

Il riferimento del proponente alla criticità della Figura territoriale della "Campagna a mosaico" solo per gli impianti eolici e non fotovoltaici non esula lo stesso dal rispetto delle direttive della Sezione C2 della Scheda d'Ambito del Tavoliere Salentino ovvero:

- *riconoscono e perimetrano nei propri strumenti di pianificazione, i paesaggi rurali caratterizzanti e individuano gli elementi costitutivi al fine di tutelarne l'integrità, con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici;*
- *limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole;*
- *impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali.*

- *"Non coglie nel segno neppure quanto riportato a p. 8 della nota della Regione":*

[...]

- *"Si tratta infatti sì di direttive contenute nel PPTR nella scheda d'ambito 5.10, ma le stesse sono rivolte esclusivamente agli enti pubblici aventi potestà di pianificazione territoriale, e non ai privati che propongono la realizzazione di un progetto".*

Gli Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e la normativa d'uso (indirizzi e direttive) della Sezione C2 della Scheda d'Ambito del Tavoliere Salentino devono essere osservati anche dai privati:

- *"Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale".*

- *"Si evidenzia infine che la nota della Regione non può comunque costituire un valido dissenso ex l. n.241/1990 perché non contiene la indicazione delle modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso".*

Il progetto proposto non contiene elementi modificabili ai fini della sua approvazione, perché la localizzazione in zona esclusivamente agricola è incompatibile con la tutela del Paesaggio, di conseguenza non sono indicabili *modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso*.

Per tutto quanto sopra esposto, si conferma quanto espresso con note prot. n. AOO_145_7695 del 19.10.2020 (in sede di VIA) e prot. n. AOO_145_1642 del 21.02.2022 (in sede di PAUR).

Il funzionario

arch. Giovanna FERRI

Il dirigente della Sezione

arch. Vincenzo LASORELLA

www.regione.puglia.it

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Via Gentile, 52 - 70126 Bari - tel 080 5403339 - 4331
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it